DSU TOSCANA

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI STUDENTESCHI

Approvato con Deliberazione CdA del 29 maggio 2018, n.28

Articolo 1 - Finalità

1. L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, di seguito denominata Azienda, sostiene iniziative di sviluppo sociale, culturale, di integrazione, di solidarietà concedendo contributi finanziari a favore di associazioni e gruppi di studenti che si adoperano per la realizzazione di tali attività.

   Le iniziative studentesche devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali e realizzate, senza fini di lucro, a favore di studenti universitari iscritti negli Atenei e negli Istituti Universitari legalmente riconosciuti con sede in Toscana e, se operativamente possibile, della cittadinanza.
2. Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione dei benefici ai sensi dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento si intende per contributi finanziari l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti, di cui al successivo articolo 6, a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Azienda.

Articolo 3 - Atti di riferimento

1. Il presente regolamento definisce gli ambiti di intervento verso i quali indirizzare l'assegnazione dei benefici.
2. Annualmente il dirigente competente adotta con proprio atto uno specifico bando, nel quale saranno disciplinati modalità e termini per l'assegnazione dei contributi finanziari ai soggetti di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

   Le specifiche inerenti tale bando sono riportate al successivo articolo 8.
3. Gli atti di riferimento sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda www.dsu.toscana.it.

Articolo 4 - Ambiti di intervento

I benefici oggetto del presente regolamento sono concessi per attività realizzate negli ambiti di intervento stabiliti di anno in anno in sede di Commissione consultiva del CdA e recepiti nel bando.

Articolo 5 - Contributi finanziari

1. I contributi finanziari sono concessi con atto del dirigente competente, a seguito di un'apposita procedura selettiva.
2. L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna iniziativa è pari a 2.500,00 euro.

Articolo 6 - Destinatari e relativi benefici

1. L'Azienda concede, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, i benefici di cui all'articolo 1 ai seguenti soggetti:

a. gruppi di fatto composti da almeno 10 studenti universitari regolarmente iscritti agli atenei e istituzioni universitarie legalmente riconosciute della Toscana e formalmente costituiti con apposita dichiarazione da allegare alla domanda, pena non ammissione, da cui si evinca con chiarezza il nome del responsabile e le finalità del gruppo a beneficio degli studenti universitari (sono escluse finalità di lucro e ogni tipo di discriminazione legata al genere, fede religiosa, appartenenza politica);
b. associazioni studentesche legalmente riconosciute composte da almeno 5 studenti universitari regolarmente iscritti agli atenei e istituzioni universitarie legalmente riconosciute della Toscana purché presentino, pena non ammissione, apposita documentazione regolarmente registrata presso l'Agenzia delle Entrate (atto costitutivo, statuto), da cui si riscontrino anche le finalità, così come sopra riportate per i gruppi studenteschi. Si richiede, altresì, elenco nominativo degli studenti aderenti all'Associazione.

2. È preclusa la concessione di benefici per iniziative facenti capo ad organizzazioni partitiche, sindacali o rappresentative di interessi di determinate categorie economiche.

Articolo 7 - Criteri generali di concessione

1. I criteri di valutazione delle domande per i contributi finanziari sono, in via generale, i seguenti:
   a. rispondenza con le finalità del Diritto allo Studio Universitario e gli ambiti di intervento esplicitati nel bando;
   b. gratuità di partecipazione all'iniziativa;
   c. originalità ed innovatività del progetto.

Articolo 8 - Bando

1. Il dirigente competente, con proprio atto, in conformità con quanto stabilito dal presente regolamento e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, approva il bando annuale per la concessione dei contributi finanziari, contenente gli ambiti di intervento indicati dall'Azienda, le modalità ed i termini di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri per l'assegnazione dei benefici, la modalità di erogazione dei contributi finanziari e la modalità di rendicontazione dei contributi concessi.
2. Le disponibilità finanziarie annue a sostegno dell'intervento, ripartite per sede, saranno assegnate secondo quanto stabilito dal bando di cui al comma precedente.
3. Il bando e la relativa modulistica saranno disponibili sul sito istituzionale dell'Azienda www.dsu.toscana.it.

Articolo 9 - Commissione esaminatrice delle domande

1. La Commissione esaminatrice delle domande per la concessione dei contributi finanziari è nominata con Provvedimento del Direttore ed è composta da tre membri scelti tra il personale assegnato al Servizio

competente. Funge da segretario verbalizzante uno dei componenti.

2. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 10 - Concessione dei benefici

1. L'istanza presentata dai soggetti richiedenti i benefici è mero presupposto per l'avvio del procedimento e, come tale, non vincola l'Azienda all'adozione del relativo atto di concessione.
2. In caso di accoglimento della richiesta, verrà data comunicazione ai soggetti interessati dell'avvenuta concessione dei benefici, della non ammissione delle domande non ritenute idonee o dell'eventuale ammissione senza concessione del contributo per esaurimento dei fondi.
3. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Articolo 11 - Pubblicità ed uso del logo

1. I soggetti che ricevono i benefici sono tenuti a pubblicizzare adeguatamente lo svolgimento delle iniziative, facendo menzione del ruolo dell'Azienda e riportandone il relativo logo.
2. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Azienda. Copia del materiale pubblicitario dovrà essere trasmessa all'Azienda con congruo anticipo rispetto alla realizzazione dell'iniziativa, per la necessaria valutazione.

Articolo 12 - Durata delle iniziative

1. Le iniziative dovranno svolgersi e concludersi nell'anno solare in cui è stato concesso il beneficio.

Articolo 13 - Responsabilità

1. L'Azienda rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari e i soggetti terzi.
2. L'Azienda non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività per le quali abbia concesso il beneficio.

Articolo 14 - Revoca della concessione

1. L'Azienda procede alla revoca della concessione dei benefici nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale della stessa, nonché per inadempimenti di cui all'articolo 11 del presente regolamento.
2. Comporta altresì la revoca, o la rimodulazione, del contributo la mancata o parziale presentazione della documentazione prevista dal bando in relazione alla rendicontazione dell'iniziativa.

Articolo 15 - Verifiche

1. I Consigli Territoriali Studenteschi possono, su richiesta, verificare le procedure inerenti l'iter di assegnazione dei benefici di cui al presente regolamento ed i risultati conseguiti.

Articolo 16 - Eccezioni

1. Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento quelle iniziative che l'Azienda, per particolari motivi di rilevanza, ritenga di promuovere.

Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
2. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge regionali e statali vigenti.